

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3970 del 18/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CIVARDI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI VERNICIATURA INDUSTRIALE PER CONTO TERZI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) LOC. COLOMBAROLA. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4092 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA CIVARDI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI VERNICIATURA INDUSTRIALE PER CONTO TERZI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) LOC. COLOMBAROLA. MODIFICA SOSTANZIALE**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. n. 175 del 28.1.2015 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CIVARDI S.r.l. per l'attività di "verniciatura industriale per conto terzi" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense con provvedimento conclusivo del procedimento unico datato 13.2.2015. L'autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta **CIVARDI S.R.L.** trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense con nota del 4.3.2016, (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2123), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento, già in possesso di AUA adottata e rilasciata con i sopra richiamati provvedimenti;
- la nota 21.3.2016 n. 2764 con la quale Arpae, in sede di verifica di correttezza formale, faceva presente al SUAP la necessità di acquisire documentazione integrativa;
- il verbale della conferenza di servizi del 1.8.2016 durante la quale era evidenziata la necessità di acquisire documentazione integrativa;
- la documentazione pervenuta direttamente dall'azienda ed acquisita in data 6.9.2016 ai prot. nn. 9491, 9492 e 9493 (inoltrata dal SUAP con note acquisite in data 28.9.2016 ai prott. n. 105802, 10503 e 10504 nonché l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed acquisita in data 9.9.2016 al prot. n. 9634;

**PRESO ATTO** che:

- l'istanza è relativa alle seguenti modifiche:
  - aumento dei consumi giornalieri di vernici al solvente da 20 a 50 kg/g con una emissione totale annua di COV pari a 12000 kg/anno (a fronte di un valore attualmente autorizzato pari a 5000 kg/a); l'emissione totale annua di COV stimata, al netto dei rifiuti prodotti, è pari a 11419 kg/anno;
  - aumento a 50 mg/Nm<sup>3</sup> del limite di concentrazione di COT fissato per E4 compensandolo con la riduzione del limite stabilito per E6 in modo da avere limiti uguali per tutte le cabine di verniciatura;
  - aumento di portata di E3 da 7000 Nm<sup>3</sup>/h a 15000 Nm<sup>3</sup>/h, emissione per la quale verrà installato un nuovo filtro a cartucce;
- il prodotto impiegato per la pulizia delle attrezzature per verniciatura è il diluente nitro omega 25 extra mentre il diluente thinner 91-92 può essere utilizzato per la eventuale pulizia di superfici

nonostante il trattamento superficiale sia prevalentemente effettuato tramite granigliatura (una ulteriore possibilità di sgrossatura è rappresentata dall'utilizzo di pulivapor);

- sono stati prodotti studi modellistici di ricaduta delle emissioni relativi allo scenario attualmente autorizzato (5000 kg/a di emissione di COV) e quello futuro (12000 kg/a di emissione di COV); la concentrazione attesa, riferita all'intera giornata, presso i recettori cascina Colombara e loc. Sordello praticamente raddoppierà con un valore di toluene stimato in circa 5 µg/m<sup>3</sup> ed uno di xilene di circa 10 µg/m<sup>3</sup>;

**ACQUISITO** il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Piacenza, trasmesso con nota 30.9.2016 prot. 64351, con cui veniva espresso parere favorevole all'istanza a condizione che, a seguito della messa a regime degli impianti, venga effettuata una campagna di monitoraggio dei COV in immissione nei punti e con modalità da definirsi preventivamente con ST di Arpa e con il Dipartimento stesso; contestualmente veniva evidenziata la necessità di mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal regolamento REACH/CLP;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 3/10/2016 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché udite le precisazioni del rappresentante della Dittaha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CIVARDI S.r.l. - per l'attività di "verniciatura industriale per conto terzi" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CIVARDI SRL** (C.F. 00311380331) - avente sede legale in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina - per l'attività di verniciatura industriale per conto terzi" svolta nello stabilimento sito in

Comune di Gragnano Trebbiense loc. Colombarola. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 SGRASSATURA CON PULVAPOR**

Portata massima	26000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m

**EMISSIONE N. E2 GRANIGLIATURA MANUALE**

Portata massima	22000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3 GRANIGLIATURA MANUALE**

Portata massima	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E4 CABINA VERNICIATURA "D"**

Portata massima	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E5 CABINA VERNICIATURA "C"**

Portata massima	60000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E6 CABINA VERNICIATURA "B"**

Portata massima	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI 10169 o UNI EN ISO 16911 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabili, il metodo UNICHIM MU 422;
  - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV espressi come Ctot**;

- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i controlli che devono essere effettuati alle emissioni E2, E3, E4, E5 ed E6 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- e) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) la ditta non deve superare una emissione media giornaliera di COV pari a 50 kg/g. L'emissione media giornaliera va calcolata sulla base dei giorni di effettivo utilizzo dei prodotti vernicianti e diluenti, desumibili dal registro di cui al seguente punto g);
- g) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (compresi quelli per la pulizia delle attrezzature e la pulizia di superfici), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- h) le operazioni di verniciatura devono essere effettuate negli appositi impianti, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- i) i pezzi verniciati, sia con prodotti a base solvente, sia con prodotti a base acquosa devono completare il ciclo di asciugatura nelle rispettive cabine;
- j) i prodotti vernicianti a base solvente utilizzati, pronti all'uso, devono avere un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- k) i prodotti vernicianti non utilizzati devono essere stoccati, per quanto possibile, nell'apposito locale di deposito vernici;
- l) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- limite emissione annua totale di COV, al netto dei COV contenuti nei rifiuti prodotti: 12000 Kg/a;
  - limite emissione diffusa: 20% dell'input di solvente;
- m) **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere trasmessa alla Provincia di Piacenza ed all'Arpae Sezione Provinciale di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
  - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) il termine ultimo di **messa in esercizio** delle emissioni modificate (E3, E4, E5 ed E6) è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- o) il termine ultimo di **messa a regime** delle emissioni modificate (E3, E4, E5 ed E6) è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- p) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati ad E3, E4, E5 ed E6 in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- q) nel corso del 2017, contestualmente agli autocontrolli periodici da eseguirsi alle emissioni, dovrà essere effettuata una **campagna di monitoraggio dei COV** in immissione nei punti e con le modalità da definirsi preventivamente con il S.T. di Arpae di Piacenza e l'AUSL di Piacenza; il relativo esito dovrà essere prodotto al Comune, ad Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità dell'AUSL di Piacenza entro 60 giorni dalla effettuazione;
- r) qualora le date di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni modificate non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico

e ad Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense sulla base del presente atto - sostituisce l'AUA già adottata dalla Provincia di Piacenza con atto n. 175 del 28.1.2015 e rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo del 13.2.2015;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**